

# NOVITÀ E CONFERME NEL 2024

(legge di bilancio L. 213/2023)

## ESONERO CONTRIBUTIVO

**6%** se la retribuzione imponibile non supera i **2.692 euro** (parametrata su base mensile per 13 mensilità).

**7%** se la retribuzione imponibile non supera i **1.923 euro** (parametrata su base mensile per 13 mensilità)



Non è previsto l'esonero su mensilità aggiuntive. Il netto in busta è inferiore allo sconto contributivo in quanto la somma risparmiata sui contributi è soggetta a tassazione irpef.

## DECONTRIBUZIONE DONNE CON FIGLI (new)

Per il triennio 2024-2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli (non richiesto carico fiscale), con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali fino al compimento del 18 anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo di 3000 euro annuo, riparametrato su base mensile.

Per il solo 2024 alle lavoratrici madri di 2 figli lo stesso esonero è riconosciuto fino al decimo anno del figlio più piccolo.



La misura è alternativa all'esonero contributivo.

La lavoratrice può (e si consiglia di) comunicare al datore la volontà di avvalersi dell'esonero indicando numero e codici fiscali dei figli ([circ. INPS 27/2024](#))



## DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO

Tassazione irpef separata al 5%, per i premi fino a 3.000 euro a lavoratori che nell'anno precedente hanno percepito un reddito da lavoro dipendente inferiore a 80.000 euro.

## FRINGE BENEFIT 2024 (new)

i **fringe benefit** erogati ai lavoratori (rientrano anche il rimborso delle utenze domestiche di acqua luce e gas, le spese di affitto prima casa, ovvero interessi sul mutuo) sono **esenti da tassazione nel limite di 1.000 euro**.

Se il lavoratore ha figli a carico (nozione contenuta all'art. 12 c. 2 del testo unico sulle imposte) il limite di esenzione sale a **2.000 euro**



Il lavoratore deve dichiarare al datore di averne diritto indicando il codice fiscale dei figli.

## CONGEDI PARENTALI (new)

Fatta salva la durata complessiva fra i due genitori di 9 mesi indennizzati (10/11 indennizzati qualora il reddito del lavoratore sia inferiore a 2.5 volte l'assegno sociale), l'indennizzo del congedo è pari a:

- **1 mese 80%** alternativamente fra i due genitori (con figli entro i 6 anni);
- **1 mese 60%** alternativamente fra i due genitori (con figli entro i 6 anni);
- **i restanti mesi 30%** (con figli entro i 12 anni).

Solo per il 2024 il secondo mese è all'80% anziché al 60%.

(Art. 34 d.lgs. 151/2001)



**RIMANI AGGIORNATO  
SEGUENDO IL NOSTRO  
CANALE INSTAGRAM**

